



SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI s.r.l. a socio unico
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2016 - 2018
(art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)
Approvato con Disposizione dell'Amministratore Unico n°2 del 24/01/2017

PREMESSA

Con il presente programma triennale per la trasparenza e l'integrità (di seguito anche indicato con l'acronimo P.T.T.I.), la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. intende dare attuazione al principio generale di trasparenza, di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Il principio di trasparenza, è inteso quale accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è individuato nella pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino. Compatibilmente con le caratteristiche organizzative della Società e con i vincoli finanziari e di risorse umane, la programmazione triennale e la relativa attuazione si attestano ad un livello di base, in conformità alla previsione di cui all'art. 11, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

La struttura organizzativa viene stabilita sulla base di un organigramma in fase di definizione.

NORMATIVA E ALTRE FONTI

Premesso che la predisposizione e l'adozione del P.T.T.I. non rappresenta un obbligo per la società, tuttavia per dare coerenza ad un concetto di trasparenza che riguarda l'attività intera del Comune stesso, di cui SMP rappresenta una parte rilevante, nonché per poter avere uno strumento operativo che consenta di tenere monitorati gli adempimenti, si è deciso di approvare l'allegato programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016 – 2018 della Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. La principale fonte normativa per la stesura del programma è il Decreto Legislativo n. 33/2013, nonché le Determine dell'ANAC in particolare la n. 8 del 17/06/2015.

PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA

Come previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012,

Il piano della trasparenza per le società partecipate da amministrazioni pubbliche viene predisposto in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 34, Legge 190/2012, alla delibera dell'ANAC n. 50 del 2013 e al disposto di cui all'art. 2359 del Codice Civile.

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è pubblicato all'interno della apposita sezione "Amministrazione trasparente" accessibile dalla Home Page del sito istituzionale del Comune di Sassuolo alla voce Amministrazione Trasparente, alla sezione dedicata alla società.

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGRAMMA

Quale responsabile della trasparenza è stata nominata la Rag. Stefania – Responsabile Servizio Amministrativo

La società ha nominato l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 - per il periodo di anni 3 dal 01/01/2016 al 31/12/2018 - il Dott. Alfio Sapienza.

Ai fini di garantire l'attività di supporto al Responsabile della trasparenza in merito al controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai sensi del comma 3 dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 ogni Responsabile di servizio, in relazione al proprio ufficio, trasmetterà i dati soggetti a obblighi di pubblicazione, ai redattori o addetti alla pubblicazione nel sito Web , che provvederanno entro i termini stabiliti dalla legge e dal presente programma.

Ogni Responsabile di servizio, in relazione al proprio ufficio, trasmetterà i dati soggetti a obblighi di pubblicazione ai redattori o addetti alla pubblicazione nel sito.



STRUTTURA DELLE INFORMAZIONI SUL SITO DELLA SOCIETA'(in fase di costituzione)

Questa Società si è dotata di un apposito spazio web all'interno del sito istituzionale del Comune di Sassuolo. Come specificato nella relazione annuale (anno 2016) del responsabile della prevenzione della corruzione, anche per il 2016 la pubblicazione dei dati è stata difficoltosa per la carenza di personale addetto e a causa delle problematiche che hanno investito la società (concordato preventivo di continuità) con riflessi nell'ambito lavorativo ed economico. La piattaforma costituita dall'attuale sito istituzionale del comune socio, di vecchia generazione è risultata poco flessibile e complessa per l'inserimento dei dati o nella lettura dei dati stessi. Ciononostante, la trasparenza è stata garantita sia relativamente all'organizzazione che alle attività di pubblico interesse. Attualmente è in corso di acquisizione una piattaforma più snella e immediata, contenente automatismi per la pubblicazione contestualmente alla redazione dei vari atti. E' altresì in corso di realizzazione un nuovo sito istituzionale del Comune di Sassuolo, che permetterà la pubblicazione dei dati con maggiore tempestività e minore impiego di risorse umane (carenti).

Tale nuova configurazione del sito, sarà in grado di offrire agli utenti un'immagine comune con quella istituzionale, aventi caratteristiche di uniformità, riconoscibilità e semplicità di navigazione.

La pubblicazione dei dati sul portale istituzionale del Comune viene eseguita in coerenza con quanto riportato nei documenti di indirizzo dell'ANAC e, in particolare, nel rispetto delle indicazioni su trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici, aggiornamento e visibilità dei contenuti, accessibilità e usabilità, classificazione e semantica, formati aperti e contenuti aperti. Da rilevare che il flusso di informazioni da pubblicare e rendere accessibili ai terzi, nel rispetto dei principi di finalità e proporzionalità, viene altresì vagliato sulla base di quanto previsto dal T.U. Privacy (d.lgs. n. 196/2003) e dalle relative deliberazioni assunte dal Garante per la protezione dei dati personali. In particolare si richiama la previsione dell'art. 4, comma 4 del d.lgs. 33/2013, secondo il quale "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.", nonché di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del medesimo decreto, che impedisce la "diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale."

Le informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza e da altre leggi di settore attualmente sono pubblicate nella sezione in evidenza sulla home Page del sito del Comune di Sassuolo, denominata "Amministrazione trasparente" ed organizzata in sottosezioni all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati.

Le sotto-sezioni di primo e secondo livello, i relativi contenuti e gli Uffici rispettivamente responsabili per i flussi informativi da trasmettere per la pubblicazione dei dati nel sito nonché il termine iniziale di implementazione e la periodicità dell'aggiornamento sono indicati nella seguente tabella n. 1 (Soggetti interessati ai flussi informativi sulla trasparenza).

I Responsabili della trasmissione dei dati o dell'atto oggetto di pubblicazione, avranno l'onere di trasmetterli tempestivamente al redattore/addetto del sito web.

I documenti o atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, con data certa, dovranno essere trasmessi al responsabile della trasparenza e da questi inviati al redattore/addetto del sito web almeno quarantotto (48) ore prima della data indicata per la pubblicazione.

Tutti i documenti saranno trasmessi in formato di tipo aperto (per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibile e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permettere il più ampio utilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità) mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail dell'addetto al sito Web specificando nella e-mail di accompagnamento la sottosezione 1 o eventuale sottosezione 2 del sito in cui tali informazioni dovranno essere pubblicate.

Il Responsabile della trasparenza vigilerà sulla regolare produzione, trasmissione e pubblicazione dei dati. I Responsabili/referenti della trasmissione dei dati sono i Responsabili delle varie aree individuati dalla società come da pianta organica in via di definizione.


Il Responsabile della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione è il redattore/addetto al sito web individuato dalla Società, il quale, una volta ricevuti i dati e le informazioni da pubblicare, provvederà tempestivamente alla loro affissione nella sezione del sito web indicatagli dal produttore del documento, non oltre settantadue (72) ore per i documenti senza data certa obbligatoria, e entro quarantotto (48) ore per gli altri.

Per garantire la regolarità dei flussi informativi ad ogni Responsabile di area sarà consegnato, da parte del Responsabile della trasparenza, uno scadenziario con indicati i tipi di atti e documento che dovranno essere prodotti e la periodicità del loro aggiornamento.

Vigileranno sul rispetto dello scadenziario i Responsabili delle aree, nonché il Responsabile della trasparenza, il quale, periodicamente, effettuerà dei controlli sull'attualità delle informazioni pubblicate.

In caso di ritardata o mancata pubblicazione di un dato soggetto ad obbligo, il Responsabile della trasparenza segnalerà ai Responsabili di area la mancanza, e gli stessi provvederanno a sollecitare il soggetto incaricato alla produzione dell'atto il quale dovrà provvedere tempestivamente e comunque nel termine massimo di giorni quindici (15).

Tabella n. 1: Soggetti interessati ai flussi informativi sulla trasparenza



PEC:

La Sassuolo gestioni Patrimoniali S.r.l. riconosce l'importanza dell'utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo di comunicazione innovativo, che consente alla Società, ma anche ai suoi interlocutori, di risparmiare tempo e denaro.

Questa Società è dotata del servizio di Posta Elettronica Certificata e, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 Legge n. 69/2009), la casella istituzionale-PEC è pubblicizzata sulla Home Page della società.

La PEC è in grado di garantire indirizzo del mittente e del destinatario, nonché data e ora di invio e ricezione del messaggio.

Tali caratteristiche, che danno legalità alle comunicazioni, consentono pertanto di sostituire di fatto la raccomandata A/R , abbattendo i costi legati alle spedizioni e riducendo drasticamente i tempi di attesa di invio e consegna.

Negli ultimi anni, nell'ottica della dematerializzazione, la società ha avviato un forte processo di estensione dell'utilizzo della PEC per tutte le comunicazioni ufficiali ad altre pubbliche amministrazioni e per le comunicazioni ai professionisti e ai cittadini che abbiano espresso la volontà di utilizzare questo mezzo di comunicazione.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

La Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., nel corso del triennio, si impegna a :

- 1) aggiornare il sito internet della società realizzato in relazione alla trasparenza dei contenuti informativi;
- 2) avviare un progetto di revisione costante dei contenuti informativi tale da favorire la massima coerenza e riconoscibilità di tutte le informazioni implementando progressivamente i contenuti minimi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, nei termini di seguito esplicitati;
- 3) eliminare le informazioni superate o non più significative ed in ogni caso identificare i periodi di tempo entro i quali mantenere i dati on-line ed i relativi trasferimenti nella sezione di Archivio, conformemente alle esplicite prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013.

Si precisa, altresì, che il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità costituisce aggiornamento del PTTI 2016 – 2018. Le attività intraprese sono caratterizzate dal collegamento agli interventi previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e del MOG 231.

Le novità più importanti possono così sintetizzarsi:

1. Arricchimento e miglioramento della qualità delle informazioni pubblicate;
2. Implementazione dell'attività formativa e sensibilizzazione della rete dei referenti della trasparenza nell'Ente

Soggetti coinvolti nella redazione e nell'attuazione del Programma

Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl collabora costantemente con il Comune di Sassuolo al fine di identificare contenuti comuni del

Programma, sulla base della normativa civilistica propria della società e della normativa pubblica propria del Socio ente pubblico.

Nella redazione del Programma è privilegiata la chiarezza espositiva e viene utilizzato l'indice uniforme così come indicato dalle linee guida A.N.C.I. in modo tale che i cittadini, a cui il Programma è rivolto, siano messi in grado di individuare rapidamente gli argomenti di interesse, nonché di effettuare confronti tra Programmi di diverse amministrazioni.

Iniziative per la trasparenza e la legalità e promozione della cultura dell'integrità

All'interno della società si continuerà a promuovere appositi corsi di formazione per incrementare la cultura della trasparenza e un atteggiamento pienamente orientato al servizio dei cittadini. Una specifica azione sarà concentrata sulla cura del linguaggio utilizzato, da rimodulare nell'ottica della trasparenza, favorendo la produzione e redazione di testi comprensibili e senza utilizzo di "burocratese".

Accesso civico

L'istituto dell'accesso civico è introdotto per la prima volta nell'ordinamento dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e prevede il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni e i dati per i quali vige l'obbligo di pubblicazione, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione.

L'accesso civico ha anche la finalità di garantire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza.

Si tratta, quindi, di un istituto diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla L. n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto e si estrinseca nel chiedere e ottenere che le pubbliche amministrazioni pubblicino gli atti, i documenti e le informazioni (appunto a pubblicazione obbligatoria) da queste detenute.

L'Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento dell'accesso civico, comunicherà al richiedente il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente; qualora, invece, il documento, il dato o l'informazione non siano presenti nel sito, l'Amministrazione, nello stesso termine, procede alla loro pubblicazione nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente" e comunica al richiedente, con le modalità di cui sopra, l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale. Nel caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9bis, della legge n. 241/1990.

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni"

**PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MARANELLO NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE":
INDICAZIONE DEI SERVIZI RESPONSABILI ALLA TRASMISSIONE DEI DATI, ALLA LORO PUBBLICAZIONE, DELLA DURATA DI PUBBLICAZIONE, DELLA PERIODICITÀ
DI AGGIORNAMENTO E DELLE SANZIONI PREVISTE PER MANCATO ADEMPIMENTO**

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)
01 - DISPOSIZIONI GENERALI	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Art. 10 c. 8 lett. a: "8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;"	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Trasparenza	5 anni	Annuale	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato;
	Atti generali	Art. 12 c. 1-2: Art. 12 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale: "1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Trasparenza	5 anni	COSTANTE	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato;

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)	
		le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati."						
	Oneri Informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1 e 2 NON APPLICABILE AI COMUNI Art. 12, c. 1-bis "1-bis Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46"[IN ATTESA DEL/DEI DPCM]	LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO					
Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga		Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. 150/2009 "L'Organismo indipendente di valutazione della performance: (...) g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;"	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Questo ente è momentaneamente sprovvisto di NIV	5 anni	Annuale	Art. 46 d.lgs. 33/2013, responsabilità dirigenziale responsabile per danno all'immagine della a.s. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessorio e di risultato;	

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)
	Burocrazia zero	<p>Art 37, cc. 3 e 3 bis, DL 69/2013 – Zone a burocrazia zero</p> <p>“3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato.</p> <p>3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma.”</p>	L'ENTE NON E' SOGGETTO A TALE OBBLIGO				
02 - ORGANIZZAZIONE	Organi di indirizzo politico-amministrativo	<p>Art. 13 c. 1 lett. a):</p> <p>“1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</p> <p>a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;”</p> <p>Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i</p>	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Trasparenza	3 anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione	COSTANTE	Art. 16 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato;

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/oggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)
		<p>componenti degli organi di indirizzo politico:</p> <p>"1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:</p> <p>a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;</p> <p>b) il curriculum;</p> <p>c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;</p> <p>d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;</p> <p>e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;</p> <p>f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che</p>			patrimoniale		

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)	
		vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio."						
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	<p>Art. 47 - Sanzioni per casi specifici:</p> <p>"1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.</p> <p>2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.</p> <p>3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689."</p>	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Trasparenza	5 anni	COSTANTE	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione	
	Rendiconti gruppi consiliari provinciali e regionali	Art. 28, c. 1	L'ENTE NON E' SOGGETTO A TALE OBBLIGO					
	Articolazione	Art. 13 c. 1 lett. b-c	REDATTORI	Responsabile	5 anni	COSTANTE	Art. 46 d.lgs. 33/2013:	

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)
	uffici	"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;"	Servizio Tecnico Amminist.vo Gli uffici sono organizzati sulla base di un organigramma per funzioni in fase di aggiornamento	Trasparenza			responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato;
	Telefono e posta elettronica	Art. 13 c. 1 lett. d) "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali."	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Trasparenza	5 anni	COSTANTE	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato;
DS - CONSULENTI E COLLABORATORI		Art. 15, c. 1, 2: 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Trasparenza	3 anni dalla cessazione dell'incarico. La pubblicazione è condizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione del compenso.	COSTANTE	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato; omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, c. 2 d.lgs. 33/2013, in caso di pagamento

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)
		<p>o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;</p> <p>d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p> <p>2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma."</p>					<p>del corrispettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -responsabilità disciplinare -applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta
04 - PERSONALE	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1, 2: v. sopra	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Trasparenza	3 anni dalla cessazione dell'incarico. La pubblicazione è condizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione del compenso	COSTANTE	Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15 comma 2: in caso di pagamento del corrispettivo è prevista una responsabilità disciplinare oltre all'applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/oggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)	
	Dirigenti (Direttori preposti procura) e con	Art. 10 c. 8 lett. d): "8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo." Art. 15, c. 1, 2: vedi sopra. Art. 15, c. 5: "5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190."	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Trasparenza	3 anni dalla cessazione dell'incarico. La pubblicazione è condizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione del compenso	COSTANTE	Omissa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15 comma 2: in caso di pagamento dei corrispettivi è prevista una responsabilità disciplinare oltre all'applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta	
	Posizioni Organizzative	Art. 10 c. 8 lett. d): v. sopra	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Trasparenza	3 anni dalla cessazione dell'incarico	COSTANTE	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato:	
	Dotazione Organica	Art. 16, c. 1,2: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale	LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO					

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)
		<p>assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico."</p>					
	Personale non a tempo indeterminato	<p>Art. 17 c. 1-2: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato:</p> <p>"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico."</p>					LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO
	Tassi di assenza	<p>Art. 16 c. 3:</p> <p>"3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale."</p>					LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO
	Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti	<p>Art. 18 c. 1 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici:</p> <p>"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del</p>					LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)	
		compenso spettante per ogni incarico."						
	Contrattazione collettiva	Art. 21 c. 1: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche."	LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO					
	Contrattazione integrativa	Art. 21 c. 2 "2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini."	LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO					
	OIV	Art. 10 c. 8 lett. c) "8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;"	LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO					
05 - BANDI DI CONCORSO		Art. 19 – Bandi di concorso: "1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Trasparenza E' predisposto nel sito web un link apposito	5 anni	COSTANTE	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della o.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di	

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)
		in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate."					risultato;
CG - PERFORMANCE	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Par 1 delib. CIVIT n. 104/2010	LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO				
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b: "8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;"	LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO				
	Relazione sulla Performance	Art. 10 c. 8 lett. b – v. sopra					
	Documento dell'OIV di validazione della relazione sulle Performance	Par. 2.1, delib. CIVIT n. 6/2012: Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c, d.lgs. n. 150/2009)					
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20 c. 1 "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti."					
	Dati relativi ai premi	Art. 20 c. 2 "2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della					

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)
		premiabilità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.”					
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3: “3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.”	LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO				
07 - ENTI CONTROLLATI	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a: “Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;” Art. 22, c. 2, 3: “2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.”	LA SOCIETA' NON HA ENTI CONTROLLATI				
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b: 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente	LA SOCIETA' NON HA ENTI CONTROLLATI				

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)
		quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; Art. 22, c. 2, 3: vedi sopra.					
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c: "1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;" Art. 22, c. 2, 3: vedi sopra.		LA SOCIETA' NON HA ENTI CONTROLLATI			
	Rappresentazioni e grafica	Art. 22, c. 1, lett. d: "1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma."		LA SOCIETA' NON HA ENTI CONTROLLATI			
OS - ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1: "1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati."		LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO			
	Tipologie di	Art. 35, c. 1,2:	REDATTORI	Responsabile	5 anni	COSTANTE	Art. 46 d.lgs. 33/2013:

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)
	procedimento	<p>"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:</p> <p>a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;</p> <p>b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;</p> <p>c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;</p> <p>d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;</p> <p>e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;</p> <p>f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;</p> <p>g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;</p> <p>h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,</p>	Servizio Tecnico Amminist.vo	Trasparenza			responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della o.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato;

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)
		<p>riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;</p> <p>l) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;</p> <p>l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;</p> <p>m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;</p> <p>n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo."</p>					
	Monitoraggio dei tempi procedurali	<p>Art. 24, c. 2: "2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190."</p>	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Trasparenza	5 anni	semestrale	Art. 46 d.lgs. 33/2013. responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della u.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato;

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/oggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	<p>Art. 35, c. 3: "3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti."</p>	LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO				
09 - PROVVEDIMENTI	Provvedimenti organi indirizzo politico	<p>Art. 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p>	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Trasparenza	5 anni	COSTANTE	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale; responsabilità per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato;

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/oggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)	
		2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto."						
	Provvedimenti dei dirigenti	Art. 23 – V. sopra	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile trasparenza	5 anni	COSTANTE	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato;	
10 - CONTROLLI SULLE IMPRESE		Art. 25 - Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese: "1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it : a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento; b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative."	LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO					
11 - BANDI DI GARA E CONTRATTI		Art. 37 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Trasparenza	5 anni	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche richieste dal d.lgs. 163/2006; TABELLA	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di	

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)
		particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre."				ANNUALE per obblighi di cui all'art. 1, comma 32 legge 6 novembre 2012, n. 190 (delibera AVCP n. 26/2013)	risultato;
12 - SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati."	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Trasparenza	5 anni	COSTANTE	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato;
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, 3 e 4: "2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Trasparenza	5 anni. La pubblicazione è condizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione del contributo.	COSTANTE	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato;

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)	
		<p>prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.</p> <p>4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.”</p> <p>Art. 27 - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari:</p> <p>“1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:</p> <p>a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</p> <p>b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;</p> <p>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</p> <p>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;</p> <p>f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.</p> <p>2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.</p>						
	Albo beneficiari di provvidenze	<p>Articolo 22 Legge 30 dicembre 1991 n. 412, successivamente abrogato e sostituito dal D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118.</p>	LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO					

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)	
	economiche							
13 - BILANCI	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità."	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Trasparenza	5 anni.	COSTANTE	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale responsabile per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato;	
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2: "2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011."	OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE NON PREVISTO PER IL COMUNE DI MARANELLO (vale solo per enti locali sperimentatori del nuovo sistema di contabilità)					
14 - BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO	Patrimonio immobiliare	Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti."	LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO					
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30 - V. sopra	LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO					
15 - CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE		Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici."	LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO					
16 - SERVIZI EROGATI	Carta dei servizi e standard di	Art. 32, c. 1: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta	LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO					

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)	
	qualità	dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici."						
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a: "2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;" Art. 10, c. 5: "5. Al fine della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32."	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Trasparenza	5 anni.	ANNUALE (dopo l'approvazione del conto consuntivo)	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato;	
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b: 2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente."	LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO					
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6	OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE NON PREVISTO PER IL COMUNE DI MARANELLO					
17 - PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e	LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO					

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)	
		forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».						
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36 - Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Trasparenza	5 anni	COSTANTE	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato;	
13 - OPERE PUBBLICHE		Art. 38 - Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche: 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web	LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO					

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)
		istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione."					
19 - PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO		<p>Art. 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio:</p> <p>"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:</p> <p>a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;</p> <p>b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.</p> <p>2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.</p> <p>3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.</p> <p>4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale."</p>		LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO			
20 - INFORMAZIONI AMBIENTALI		<p>Art. 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali:</p> <p>"1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile</p>		LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO			

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)
		<p>2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.</p> <p>2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».</p> <p>3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.</p> <p>4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.”</p>					
21 - INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA		<p>Art. 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente:</p> <p>“1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:</p>	LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA A TALE OBBLIGO				

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)
		a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari".					
22 - ALTRI CONTENUTI	Corruzione	Legge 190/2012: Piano triennale di prevenzione della corruzione	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Anti-Corruzione	5 anni	Annuale Gennaio	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato;
		Nomina responsabile trasparenza	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Assemblea dei Soci	5 anni	COSTANTE	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato;
		Art. 1, c.14, D.lgs 190/2012 - Relazione del responsabile della corruzione: "14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Anti-Corruzione	5 anni	ANNUALE Gennaio	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato;

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/soggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)
		dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività."					
		Atti di adeguamento ai provvedimenti ANAC (già CIVIT) Art. 1, c.3, D.lgs 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione: 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Trasparenza	5 Anni	COSTANTE	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato;
		d.lgs 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 " Art. 18, c.5 - Sanzioni: 5. L'atto di accertamento della	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Trasparenza	5 ANNI	COSTANTE	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/oggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)
		violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.					risultato;
	Accesso civico	Art. 5, c.1, c.4, d.lgs 33/2013 - Accesso civico: 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile trasparenza o suo Sostituto	5 anni	COSTANTE	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato;
	Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati	1) Art. 52, c. 1 del d.lgs. 82/2005. Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati) 2) art. 9, c. 7, dl 179/2012. Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013; 3) art. 63 cc. 3bis e 3quater, D.lgs. 82/2005 (Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fidejussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	SIA	5 anni	ANNUALE Marzo	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato;

Denominazione Sotto-sezione Livello 1	Denominazione Sotto-sezione livello 2	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Servizio Responsabile PUBBLICAZIONE dati	Servizio/oggetto Responsabile TRASMISSIONE dati	Durata della pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Sanzioni previste per mancato adempimento (Responsabile trasparenza, Referenti e Responsabili di servizio)
		pubblicazione dovrà essere adempito almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013)					
	Dati ulteriori	<p>Art. 4 d.lgs. 33/2013 – c. 3</p> <p>3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.</p> <p>Art. 1, d.lgs. 190/2012 – c. 9 lett. F):</p> <p>f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.</p>	REDATTORI Servizio Tecnico Amminist.vo	Responsabile Trasparenza	5 anni	ANNUALE	Art. 46 d.lgs. 33/2013: responsabilità dirigenziale responsabilità per danno all'immagine della p.a. Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria e di risultato;